CAMERA DEI DEPUTATI N. 1926-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **PATRINI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MENGHI

APPROVATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 gennaio 1960 *(Stampato n. 369)*

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 gennaio 1960

Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie

Presentata alla Presidenza il 14 aprile 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il senatore Menghi con la proposta n. 1926, al nostro esame, ci propone di apportare alcune modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per adeguare al mutato valore della lira l'efficacia del beneficio di agevolazioni tributarie (imposta fissa di registro e imposta ipotecaria ridotta) a favore dei soci di cooperative agricole ed edilizie. Vengono inoltre introdotte, con modifiche apportate dal Senato, alcune norme per gli atti di assegnazione e per quelli già regolarmente registrati alla data dell'entrata in vigore della presente legge affinché, in tali casi, i cooperatori non perdano i suddetti benefici. Già la legge 4 maggio 1942, n. 417, aveva subordinato il beneficio dell'imposta fissa di registro e della imposta ipotecaria ridotta per atti di assegnazione di fondi rustici o di case di abitazione da parte di cooperative agricole ed edilizie alla condizione che il valore dell'immobile assegnato non fosse superiore a lire 300.000. È evidente il significato di tale condizione: evitare che cooperative edificanti alloggi di lusso evadessero il pagamento delle ordinarie imposte di registro ed ipotecaria.

Questa limitazione riguardava solo le cooperative edilizie non fruenti di contributo

statale, in quanto queste ultime hanno sempre beneficiato dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria ridotta qualunque fosse il valore dell'immobile assegnato.

Il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, ha elevato tale valore a lire 600.000 e la legge 15 febbraio 1949, n. 33, che andiamo modificando, ha portato a lire 5.000.000 tale valore massimo.

La proposta al nostro esame, onorevoli colleghi, sia per il mutato valore della lira, che per le nuove condizioni sociali maturate come pure per sensibilizzare la nostra attenzione verso la cooperazione con l'articolo 1 modifica il terzo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 33 elevando tale valore a lire 10.000.000. Con l'articolo 2 si riduce ad un quarto l'imposta ipotecaria per gli atti di assegnazione di fondi rustici o di case a soci di cooperative agricole ed edilizie, mentre con l'articolo 3 si vuole far beneficiare della medesima riduzione per gli atti indicati all'articolo precedente, già regolarmente registrati all'imposta fissa, purché il valore non superi lire 5.000.000.

La proposta di legge è un altro passo, anche se modesto, dell'attenzione costante del Parlamento e del Governo per la costituzione della proprietà familiare tramite la cooperazione.

Essa viene al nostro esame nel testo deliberato alla unanimità dalla Commissione Finanze e tesoro e con il pieno consenso del Governo; consenso ed unanimità che il Relatore confida vengano ripetuti e dal Governo e dall'Assemblea.

PATRINI, *Relatore*.

TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il limite di lire 5 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio da parte di società cooperative agricole ed edilizie in possesso dei prescritti requisiti, è elevato a lire 10 milioni ».

ART. 2.

Gli atti di assegnazione di fondi rustici o di case a soci di cooperative agricole od edilizie, previsti nel precedente articolo, beneficiano della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria.

ART. 3.

Gli atti indicati nell'articolo precedente, già regolarmente registrati all'imposta fissa, non perdono il privilegio qualora il valore accertato, in seguito a procedura di valutazione definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi la metà del limite massimo di cui al precedente articolo 1.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.